LINFORMATORE AGRANDO



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

SCADENZARIO

Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI FEBBRAIO •••

25 SABATO ENPAIA

Denuncia e versamento contributi. I datori di lavoro agricoli che assumono impiegati e dirigenti devono entro oggi:

- presentare la denuncia telematica relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente:
- effettuare il versamento dei relativi contributi previdenziali unicamente tramite M.Av. bancario, come comunicato dall'Enpaia con circolare n. 2 del 21-10-2010 consultabile sul sito www.enpaia.it; si ricorda infatti che dal 2011 non è più ammesso il pagamento tramite bonifico bancario sulla Banca Popolare di Sondrio o con bollettini di conto corrente postale.

IVA

Elenchi mensili Intrastat per cessioni e/o acquisti intracomunitari. Scade il termine per trasmettere esclusivamente in via telematica gli elenchi Intrastat relativi al mese di gennaio.

Si ricorda che dal 2010 i contribuenti Iva che effettuano cessioni e/o acquisti intracomunitari (vale a dire con Paesi della Ue), anche con riferimento a determinate prestazioni di servizi, sono di norma tenuti a presentare con cadenza mensile gli elenchi Intrastat relativi alle operazioni registrate o soggette a registrazione nel mese precedente, non essendo più possibile quindi presentare gli elenchi Intrastat annuali.

È stata comunque prevista la presentazione con periodicità trimestrale per i soggetti che hanno realizzato, nei 4 trimestri solari precedenti (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre) e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni, prestazioni di servizi rese, acquisti di beni, prestazioni di servizi ricevute), un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro.

Pertanto, la presentazione trimestrale dei modelli INTRA-1 (cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rese) e INTRA-2 (acquisti di beni e/o prestazioni di servizi ricevute) può avvenire soltanto se, nei trimestri di riferimento, non si supera la soglia di 50.000 euro:

- né con riferimento alle cessioni di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi rese:
- né con riferimento agli acquisti di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi ricevute

Se almeno una di tali soglie viene superata, i

relativi modelli (INTRA-1 e/o INTRA-2) devono essere presentati mensilmente.

È quindi possibile avere una diversa periodicità (mensile o trimestrale) dei modelli INTRA-1 rispetto ai modelli INTRA-2.

Se nel corso di un trimestre si supera la suddetta soglia i modelli Intrastat devono essere presentati con periodicità mensile a partire dal mese successivo.

I soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di 4 trimestri presentano i modelli Intrastat trimestralmente, a condizione che nei trimestri precedenti rispettino i suddetti requisiti.

I soggetti con obbligo trimestrale possono comunque optare per la presentazione degli elenchi con cadenza mensile; tale scelta è però vincolante per l'intero anno.

I modelli Intrastat devono essere presentati all'Agenzia delle dogane o all'Agenzia delle entrate tramite Entratel, in via telematica, entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (mese o trimestre).

Si vedano sull'argomento gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 4/2010 e 10/2010 rispettivamente a pag. 65 e 80; si veda anche la circolare n. 43/E dell'Agenzia delle entrate del 6-8-2010.

28 MARTEDÌ SETTORE VITIVINICOLO

Presentazione domande aiuti per investimenti. Scade il termine per presentare ad Agea, salvo diversa disposizione stabilita dall'organismo pagatore territoriale competente (Avepa, Artea, ecc.), le domande per beneficiare degli aiuti per investimenti in impianti di trasformazione, in infrastrutture vinicole e nella commercializzazione del vino al fine di migliorare il rendiconto globale delle imprese del settore vitivinicolo.

Le operazioni ammesse al sostegno sono elencate nell'Allegato 1 del decreto Mipaaf n. 1831 del 4-3-2011.

Si veda al riguardo la circolare Agea prot. ACIU.2011.265 del 7-4-2011.

Per il 2012 il termine è stato anticipato a oggi, rispetto a quello previsto del 31 maggio, con la circolare Agea prot. ACIU.2012.014 del 16-1-2012.

29 MERCOLEDÌ AFFITTI DI FONDI RUSTICI

Registrazione cumulativa. Entro il mese di febbraio è possibile registrare, con una denuncia cumulativa, i contratti di affitto di fondi rustici stipulati verbalmente o con scrittura privata non autenticata, in essere nell'anno precedente.

È opportuno ricordare che è obbligatoria la registrazione quando la durata dei contratti è superiore a 30 giorni complessivi nell'anno, indipendentemente dal canone pattuito. Inoltre l'imposta dovuta per la registrazione cumulativa è calcolata applicando l'aliquota dello 0,5% sulla somma dei corrispettivi pattuiti per i singoli contratti e per l'intera durata dei contratti stessi, con un minimo di

67 euro; l'imposta va arrotondata all'unità di euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore, come confermato dalla circolare del Ministero delle finanze n. 106/E del 21-12-2001.

Il pagamento dell'imposta dovuta per la registrazione dei contratti va effettuato presso uno dei soggetti incaricati della riscossione, vale a dire le esattorie, gli istituti di credito e le poste, utilizzando il modello di pagamento F23.

La denuncia annuale cumulativa va presentata in doppio originale e sottoscritta da una delle parti contraenti, e deve contenere l'elencazione dei contratti nonché l'ammontare complessivo dei corrispettivi pattuiti al fine di calcolare l'imposta dovuta.

SETTORE VITIVINICOLO

Presentazione domande di aiuto per riconversione e ristrutturazione vigneti campagna 2011-2012. È stato prorogato a oggi il termine, già scaduto il 30 gennaio scorso, per presentare ad Agea le domande di aiuto per la riconversione e la ristrutturazione dei vigneti per la campagna 2011-2012; sono escluse dalla presente scadenza le superfici a vigneto ubicate nelle Regioni Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, Toscana le cui domande devono essere presentate sulla base delle istruzioni impartite dai rispettivi organismi pagatori.

Le domande devono essere presentate esclusivamente per mezzo delle procedure informatiche predisposte da Agea sul portale Sian; eventuali domande trasmesse utilizzando il supporto cartaceo non saranno ritenute ammissibili.

Possono accedere al premio le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino, nonché le aziende che al momento della presentazione della domanda detengono diritti di reimpianto in corso di validità o che hanno attivato la procedura per il rilascio di tali diritti secondo le procedure regionali.

I dati degli impianti da ristrutturare e gli eventuali diritti da utilizzare devono risultare correttamente definiti e coerenti con i dati presenti nel fascicolo aziendale dell'interessato e dello schedario viticolo.

Per maggiori informazioni si veda la circolare Agea n. 58 del 23-12-2011 e, da ultima, la circolare Agea prot. ACIU.2012.023 del 19-1-2012 con la quale è stato prorogato il termine.

IVA

Invio telematico comunicazione annuale dati Iva. Scade il termine per presentare esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, la comunicazione dei dati Iva relativa all'anno d'imposta 2011.

Sono, tra gli altri, esonerati dall'obbligo della comunicazione annuale:

• le persone fisiche che nell'anno 2011 hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 25.000 euro, riferito a tutte le attività esercitate:

- i contribuenti che per l'anno d'imposta 2011 hanno registrato esclusivamente operazioni esenti da Iva (art. 10 dpr 633/1972); l'esonero non si applica qualora siano state registrate operazioni intracomunitarie ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali l'imposta è dovuta dal cessionario;
- i produttori agricoli esonerati nel 2011 dagli adempimenti contabili ai sensi dell'art. 34, comma 6, del dpr 633/1972 in quanto nel 2010 non hanno realizzato un volume d'affari superiore a 7.000 euro;
- i contribuenti che presentano entro oggi la dichiarazione Iva in forma autonoma dal modello Unico 2012.

Il nuovo modello di comunicazione annuale dati Iva, con le relative istruzioni, approvato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 17-1-2012, e il software per l'inoltro telematico, possono essere reperiti sul sito www.agenziaentrate.gov.it

Si fa presente che l'omissione della comunicazione o l'invio della stessa con dati incompleti o non veritieri comporta l'applicazione di una sanzione da 258 a 2.065 euro.

Per maggiori informazioni si veda l'articolo riportato a pag. 38 in questo stesso numero della rivista.

IRPEF

Conguaglio di fine anno. I datori di lavoro che non hanno effettuato le operazioni di conguaglio entro dicembre 2011 o gennaio 2012 possono adempiere a tale obbligo entro febbraio 2012, con il conseguente spostamento al 16 marzo del termine per il versamento delle ritenute.

È opportuno rammentare che l'eventuale spostamento fino a oggi delle operazioni di conguaglio va operato con riferimento agli emolumenti corrisposti (criterio di cassa) fino al 31-12-2011, e alle ritenute operate fino a tale data; tuttavia, è consentito includere nelle operazioni di conguaglio anche gli emolumenti relativi al 2011 corrisposti entro il 12-1-2012.

CONSEGNA CERTIFICAZIONE UNICA MODELLO CUD 2012 PER COMPENSI 2011

Coloro che nell'anno 2011 hanno corrisposto retribuzioni e/o compensi devono entro oggi rilasciarne apposita certificazione ai percettori in duplice copia.

In particolare, per i lavoratori dipendenti va utilizzato lo schema di certificazione unica modello CUD 2012 approvato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 16 gennaio scorso, relativo ai compensi e alle indennità corrisposte nell'anno 2011, compresi gli emolumenti pagati entro il 12-1-2012 inclusi nel conguaglio di fine anno, nonché alle indennità di fine rapporto e relative anticipazioni, alle ritenute operate, alle detrazioni effettuate, ai dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione versata e/o dovuta agli enti previdenziali.

La certificazione unica va rilasciata anche dai datori di lavoro non sostituti d'imposta solo per i dati previdenziali e assistenziali. Il mod. CUD 2012, con relative istruzioni per

la compilazione è reperibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it

CONSEGNA CERTIFICAZIONE UTILI E PROVENTI CORRISPOSTI NEL 2011

I contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle società (Ires ex Irpeg) che nell'anno 2011 hanno corrisposto, in qualunque forma, utili e proventi a essi equiparati, devono entro oggi rilasciarne apposita certificazione ai percettori, con esclusione degli utili assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva, utilizzando lo schema di certificazione degli utili, approvato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 21-12-2009, reperibile, con le relative istruzioni per la compilazione, sul sito www.agenziaentrate.gov.it

> A cura di Paolo Martinelli

Per ulteriori informazioni: www.informatoreagrario.it/ita/ Scadenzario

85